Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 189

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Mercoledì, 3 agosto 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato. Pag. 2946

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1960, n. 755.
**Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61** . . . . . . Pag. 2947

LEGGE 16 luglio 1960, n. 756.
**Ulteriore partecipazione dello Stato al capitale della Società mineraria carbonifera sarda (Carbosarda).** Pag. 2947

LEGGE 19 luglio 1960, n. 757.
**Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.** Pag. 2948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 758.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, nelle frazioni Ceresetto e Torreano del comune di Martignacco (Udine).** Pag. 2948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 759.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Montemaggiore del comune di Taipana (Udine)** . . . Pag. 2948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 760.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Leonardo Eremita, in frazione Montesover del comune di Sover (Trento).** Pag. 2949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 761.
**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia del SS. Crocifisso, in frazione Paglioriccio, con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Vertelli, entrambe in comune di Castel San Niccolò (Arezzo)** . . . . . . Pag. 2949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960.
**Sostituzione di un componente della Commissione centrale delle imposte** . . . . . . . . . . . Pag. 2949

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1960.
**Concessioni di temporanea importazione** . . Pag. 2949

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.
**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso** . . . . . . . Pag. 2951

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1960.
**Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno** . . . . . . Pag. 2951

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1960
**Composizione del Consiglio generale dell'Ente Italiano della Moda** . . . . . . . . . . . . . Pag. 2951

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.
**Classificazione tra le provinciali di 50 strade in provincia di Verona** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2952

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1960.
**Classificazione tra le provinciali di 13 strade in provincia di Trieste** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2953

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1960.
**Classificazione tra le provinciali di 15 strade in provincia di Pisa** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2953

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1960.
**Temporanea sospensione delle importazioni di prosciutti cotti** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2954

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 luglio 1960.
**Proroga della gestione commissariale del comune di Copertino (Lecce)** . . . . . . . . . . Pag. 2955

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notai. Pag. 2955

**Ministero del commercio con l'estero:** Esito di ricorso. Pag. 2955

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria . . . . . . Pag. 2955

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 2956

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della difesa-Esercito:** Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova . . Pag. 2956

**Ufficio medico provinciale di Sassari:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1959 . . . . Pag. 2960

**Ufficio medico provinciale di Messina:** Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia del comune di Santa Domenica Vittoria (Messina) . . Pag. 2960

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 3 AGOSTO 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. **1441.**
**Istituzione di Istituti tecnici commerciali e per geometri in varie Regioni.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. **1442.**
**Istituzione di Istituti tecnici agrari in varie Regioni.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. **1443.**
**Istituzione di Istituti tecnici nautici statali per capitani e macchinisti in Pizzo Calabro (Catanzaro) e Siracusa e di una sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Carloforte (Cagliari).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. **1444.**
**Istituzione di indirizzi specializzati presso gli Istituti tecnici industriali di Pisa e di Terni.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1959, n. **1445.**
**Istituzione di Istituti tecnici industriali in varie regioni.**

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 26 luglio 1960 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 19 luglio 1960 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. Fernando Tambroni ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in data 26 luglio 1960, il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. prof. Amintore Fanfani, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli il 22 luglio 1960, ha nominato l'on. Fanfani Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 26 luglio 1960, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Giuseppe Codacci-Pisanelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Tiziano Tessitori, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Antonio Segni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. Mario Scelba, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. prof. Giuseppe Pella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

l'on. avv. Giuseppe Trabucchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. dott. Benigno Zaccagnini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. Giuseppe Spataro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

l'on. avv. Lorenzo Spallino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

l'on. dott. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. Mario Martinelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. avv. prof. Camillo Giardina, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. prof. Alberto Folchi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 28 luglio 1960, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Umberto Delle Fave, Deputato al Parlamento e con altro decreto nella stessa data del 28 luglio 1960, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli dott. Giovanni Giraudo, Senatore della Repubblica e avv. Renato Tozzi Condivi, Deputato al Parlamento;

gli Affari Esteri, gli onorevoli avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento e dott. Ferdinando Storchi, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli avv. Guido Bisori, Senatore della Repubblica e dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia, l'on. prof. Francesco Maria Dominedò, Deputato al Parlamento;

il Bilancio, gli onorevoli dott. Giuseppe Cerulli Irelli, Senatore della Repubblica e dott. Enrico Roselli, Deputato al Parlamento;

le Finanze, gli onorevoli dott. prof. Antonio Pecoraro, Senatore della Repubblica e prof. Michele Troisi, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, gli onorevoli avv. Alfonso De Giovine, Senatore della Repubblica, avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento e avv. Dino Penazzato, Deputato al Parlamento;

la Difesa, gli onorevoli avv. Giovanni Bovetti, Deputato al Parlamento, prof. Italo Giulio Caiati, Deputato al Parlamento e dott. Vittorio Pugliese, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento e prof. Giovanni Elkan, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento e avv. Tommaso Spasari, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Giuseppe Salari, Senatore della Repubblica e avv. Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento;

i Trasporti, gli onorevoli Cesare Angelini, Senatore della Repubblica e dott. Calogero Volpe, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli avvocato Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento e avvocato Remo Gaspari, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio, gli onorevoli dottore Nullo Biaggi, Deputato al Parlamento e Filippo Micheli, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza sociale, gli onorevoli Ettore Calvi, Deputato al Parlamento e avv. Cristoforo Pezzini, Senatore della Repubblica;

il Commercio con l'Estero, l'on. geom. Tarcisio Longoni, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile, l'on. avv. Salvatore Mannironi, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, l'on. avv. Eugenio Gatto, Deputato al Parlamento;

la Sanità, l'on. dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli prof. Renzo Helfer, Deputato al Parlamento e avv. Gabriele Semeraro, Deputato al Parlamento.

(5014)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1960, n. 755.

**Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 2.500.000 a carico dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è aumentato, limitatamente agli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61, a lire 30 milioni.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 27.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per le prime due quote, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59, e a carico del fondo inscritto al cap. n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60, per fronteggiare oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 luglio 1960, n. 756.

**Ulteriore partecipazione dello Stato al capitale della Società mineraria carbonifera sarda (Carbosarda).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo Stato è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione al capitale della Società mineraria carbonifera sarda, mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni per l'importo di lire 15 miliardi, da versarsi in tre rate a cominciare dall'esercizio 1960-61.

La spesa di lire 15 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 5000 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61, per lire 7500 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62 e per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1962-63.»

Art. 2.

All'onere di lire 5000 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte a carico del fondo speciale della categoria «Movimento di capitali» iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — FERRARI AGGRADI — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

---

LEGGE 19 luglio 1960, n. 757.

**Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10. — «L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto».

Art. 12. — «L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

E' altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.

E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 758.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, nelle frazioni Ceresetto e Torreano del comune di Martignacco (Udine).**

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 novembre 1959, integrato con dichiarazione di pari data e con prospetto del 2 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, nelle frazioni Ceresetto e Torreano del comune di Martignacco (Udine).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1960*
*Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 88.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 759.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Montemaggiore del comune di Taipana (Udine).**

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 27 novembre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 5 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Montemaggiore del comune di Taipana (Udine).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1960*
*Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 92.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 760.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Leonardo Eremita, in frazione Montesover del comune di Sover (Trento).**

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 14 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 28 dicembre stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Leonardo Eremita, in frazione Montesover del comune di Sover (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 128, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 761.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia del SS. Crocifisso, in frazione Pagliericcio, con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Vertelli, entrambe in comune di Castel San Niccolò (Arezzo).**

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 16 dicembre 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia del SS. Crocifisso, in frazione Pagliericcio, con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Vertelli, entrambe in comune di Castel San Niccolò (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 128, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960.

**Sostituzione di un componente della Commissione centrale delle imposte.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 344;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Finanze, foglio n. 202, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1957-60, della Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Guido Calenda, vice avvocato generale dello Stato, membro della Commissione stessa, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'avv. Giorgio Macioti, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione dell'avv. Guido Calenda.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio* 1960
*Registro n.* 30 *Finanze, foglio n.* 69. — BENNATI
(4916)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1960.

**Concessioni di temporanea importazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 26 settembre e 30 dicembre 1959, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 26 novembre 1959 (registro n. 34, foglio n. 192) ed il 20 febbraio 1960 (registro n. 6, foglio n. 400);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'8 marzo 1960;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di pelli grezze non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche in forma di gropponi o di frassame.

La quantità minima di pelli da lavorare ammissibile all'agevolezza ed il termine massimo per la riesportazione delle pelli lavorate sono rispettivamente stabiliti in kg. 500 e mesi sei.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione di temporanea importazione concernente ananas allo sciroppo, prorogata per ultimo col decreto ministeriale 30 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 1960), è modificata in « ananas, per la preparazione di macedonia di fruttà allo sciroppo ».

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 26 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1960:

| CONCESSIONE DA PROROGARE | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|
| 1. Accessori per macchine da cucire in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1960) | 3 aprile 1960 | 2 ottobre 1960 |
| 2. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuto in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1960) | 3 aprile 1960 | 2 ottobre 1960 |
| 3. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1960) | 1° maggio 1960 | 30 ottobre 1960 |
| 4. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1960) | 29 aprile 1960 | 28 ottobre 1960 |
| 5. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1960) | 29 aprile 1960 | 28 ottobre 1960 |
| 6. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 aprile 1960) | 29 aprile 1960 | 28 ottobre 1960 |
| 7. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 aprile 1960) | 29 aprile 1960 | 28 ottobre 1960 |
| 8. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1960) | 7 aprile 1960 | 6 ottobre 1960 |
| 9. Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75.000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1960) | 21 aprile 1960 | 20 ottobre 1960 |
| 10. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di vario tipo, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 30 aprile 1960) | 1° maggio 1960 | 30 ottobre 1960 |
| 11. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 aprile 1960) | 11 aprile 1960 | 10 ottobre 1960 |
| 12. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1960) | 26 aprile 1960 | 25 ottobre 1960 |
| 13. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1960) | 11 aprile 1960 | 10 ottobre 1960 |
| 14. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1960) | 25 aprile 1960 | 24 ottobre 1960 |
| 15. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1960) | 1° maggio 1960 | 30 ottobre 1960 |
| 16. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1960) | 20 aprile 1960 | 19 ottobre 1960 |
| 17. Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1960) | 7 aprile 1960 | 6 ottobre 1960 |
| 18. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1960) | 14 aprile 1960 | 13 ottobre 1960 |
| 19. Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili, per la confezione di guanti (con validità fino al 28 aprile 1960) | 29 aprile 1960 | 28 ottobre 1960 |
| 20. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto d'appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1960) | 3 aprile 1960 | 2 ottobre 1960 |

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1960

*Il Ministro per le finanze*
TAVIANI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
DEL BO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1960*
*Registro n. 27 Finanze, foglio n. 361*

(4979)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale datato 8 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso n. 15079 in data 13 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Cemper Giorgio, rappresentante del Genio civile in seno alla predetta Commissione provinciale con l'ing. Petillo Giuseppe (sostituzione richiesta dallo stesso Ente);

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'ing. Petillo Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso quale rappresentante del Genio civile in sostituzione dell'ing. Cemper Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

(4935)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1960.

**Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1953, con il quale il comm. Francesco Terribile venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il comm. Francesco Terribile ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'apportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal comm. Francesco Terribile dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno è sciolta.

Art. 3.

L'ing. Pietro Vecellio Segate è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno.

Art. 4.

Il Prefetto della Provincia disporrà ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1960

*Il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RUMOR

(4876)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1960

**Composizione del Consiglio generale dell'Ente Italiano della Moda.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in Ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 novembre 1959, con il quale il dott. Dario Morelli è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Visto l'art. 11 dello statuto citato, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente;

Viste le designazioni pervenute dagli organismi rappresentati nel Consiglio generale;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Consiglio generale dell'Ente Italiano della Moda, è composto come segue:

Ceresa Gianet dott. rag. Ernesto, Della Casa comm. rag. Filippo, Faudella comm. Luigi, Pea Alvaro, Rivella comm. Francesco, Rivetti dott. Silvio, Vaccaro

Guido e Zegna conte ing. Aldo, in rappresentanza dell'Assemblea generale dei soci dell'Ente Italiano della Moda;

Lambertenghi cav. del lav. Enzo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Panzanaro dott. Aldo e Rutigliano dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ballarini comm. Armando, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Discacciati rag. Emilio e Sancassani dott. Emilio, in rappresentanza degli industriali;

Muggio comm. Andrea e Wollisch dott. Luigi, in rappresentanza dei commercianti;

Peyron avv. Amedeo, in rappresentanza del comune di Torino;

Virtù Arcangelo, Lavezzi rag. Gerolamo, Benedetti cav. Armando e Sturla cav. uff. rag. Aldo, in rappresentanza degli artigiani;

Mencarelli arch. Mario, per l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1960

*Il Ministro*: COLOMBO

(4776)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.

**Classificazione tra le provinciali di 50 strade in provincia di Verona.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Verona ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

*b*) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge 126;

Vista la delibera 18 ottobre 1958 del Consiglio provinciale di Verona;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Verona in data 3 novembre 1958, n. 15;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 18 aprile 1959, n. 5096, del Consiglio provinciale di Verona sulle opposizioni;

Vista la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Verona in data 4 agosto 1959 sulle opposizioni;

Visto il voto n. 2151 in data 10 novembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

*Il Ministro*: TOGNI

---

PROVINCIA DI VERONA

**Elenco delle strade provincializzate**

1. Calmasino-Ronchi di Pastrengo.
2. Costermano-Castion-S. Zeno di Montagna.
3. Marega di Bevilacqua-Boschi San Marco-Boschi San Anna-Legnago.
4. Bevilacqua-Terrazzo-confine con la provincia di Padova.
5. Santa Croce di Minerbe-Palazzina-Bevilacqua.
6. Pastrengo-Osteria Nuova.
7. Castagnaro-Menà-confine con la provincia di Rovigo.
8. Mozzecane-Pradelle-Trevenzuolo.
9. Villimpenta-Gazzo di Boschi-Roncanova-Correzzo-Maccacari-Borghesana-Sustinenza-Casaleone-Strada statale n. 10.
10. Nogara-Brancon-confine con la provincia di Mantova.
11. Rivoli-Brentino-Belluno-confine con la provincia di Trento.
12. San Bonifacio-Volpino-San Stefano-confine con la provincia di Vicenza.
13. San Stefano di Zimella-Veronella-Albaredo d'Adige.
14. Roverchiara-Bonavigo-sbocco sulla provinciale Legnaghese sinistra.
15. Roverchiara-San Pietro di Morubio-Cà del Lago-Cerea.
16. Illasi-Cazzano di Tramigna-Soave-Strada sinistra n. 11.
17. La Colombara-Roncà-Terrossa-La Pergolana-confine con la provincia di Vicenza.
18. Cerro-Roverè-Velo Veronese.
19. Sant'Anna d'Alfaedo-Prun-Negrar-Santa Maria di Negrar.
20. Erbezzo-Bellori-Stallavana.
21. Velo Veronese-San Mauro-Mezzano-Lavagno-Strada statale n. 11.
22. Bussolengo-Pescantina-San Pietro Incariano-Fumane Molina-Breonio-Fosse Sant'Anna.
23. Villa Bottona di Lazise-Colà-Strada statale n. 11.
24. Lazise-Calmasino-Cavaion.
25. Cancamarise-Cerea-diramazione per Asparetto.
26. Trevenzuolo-Torre di Isola della Scala.
27. Gazzo-Strada statale n. 12.
28. Veronella-Cologna Veneta.
29. La Motta-San Pietro di Morubio-Ponte Molaro.
30. Pradelle-Nogarole Rocca-Grezzano-Villafranca.
31. Bovolone-Oppeano (località Cà del Ferro).
32. Isola della Scala (innesto Strada statale n. 12) Casalbergo-Villafontana Oppeano.
33. San Vigo di Vigasio-Buttapietra-Raldon innesto strada provinciale Verona-Cerea.
34. Nogarolo-Rocca-Salette-Vigasio.
35. Aselogna-Strada statale n. 10.
36. Isola della Scala-Tarmassia-Crosare-Concamarise-Sanguinette.
37. Sant'Andrea-San Bortolo-Bolca.
38. Caprino-Ferrara di Monte Baldo.
39. Velo-Fontana-Ciocchi-Casa Vanti- innesto strada Vallata d'Illasi per Selva di Progno.
40. Platano di Cassino-Rivoli-San Pieretto.
41. Soave-Colognola ai Colli-La Decima di Colognola ai Colli.
42. Povegliano-Nogarole Rocca.

43. Beccacivetta-innesto strada comunale Vigasio-Buttapietra.
44. Cerea-innesto strada Roverchiara-Angiari.
45. Tarmassia-Casalbergo-Buttapietra (innesto strada statale n. 12 dal Brennero).
46. Beccacivetta-Casteldazzano-Povegliano.
47. Strada statale n. 10-Casaleone-Canal Bianco-confine con la provincia di Rovigo.
48. Cerea-Aselogna-La Rosta-La Torretta-confine con la provincia di Rovigo.
49. Marano (località Crocetta) Fumane.
50. San Bonifacio-Lobbia-confine con la provincia di Vicenza.

**(4906)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1960.
**Classificazione tra le provinciali di 13 strade in provincia di Trieste.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Trieste ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;
Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:
*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;
*b*) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;
Vista la delibera 11 gennaio 1960, n. 684, del Consiglio provinciale di Trieste;
Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Trieste in data 9 febbraio 1960, n. 61;
Ritenuto che sono state presentate opposizioni;
Viste le delibere in data 11 aprile 1960, rispettivamente ai numeri 738, 739 e 740 del Consiglio provinciale di Trieste sulle opposizioni;
Viste le decisioni della Giunta provinciale amministrativa di Trieste in data 25 maggio 1960, rispettivamente ai numeri 600, 601 e 602 sulle opposizioni;
Visto il voto n. 440 in data 10 febbraio 1960, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione;
Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1960

*Il Ministro*: Togni

PROVINCIA DI TRIESTE

**Elenco delle strade provincializzate**

1. Di San Pelagio: dalla strada provinciale «del Carso» in Aurisina al quadrivio a nord est di San Pelagio con la strada provinciale «di Malchina» e «di Comeno».
2. Di Bagnoli: dalla strada provinciale «della Rosandra» presso Domio al bivio di Lacodiscie alla strada provinciale di «Prebenico» presso Bagnoli.
3. Di Caresana: dalla strada statale n. 15 in località Noghere per Crociata-Caresana, Klencic alla strada provinciale «della Rosandra» presso San Dorligo della Valle.
4 Delle Noghere: dalla strada statale n. 15 in località Noghere alla strada provinciale «di Muggia», in località Farnei.
5. Di Sistiana-Mare: dalla strada statale n. 14 poco fuori dall'abitato di Sistiana al porto di Sistiana.
6. Di Comeno: dalla strada provinciale del Carso in località «Campo Sacro» (o campo di Dio) per Gabrovizza San Primo, prepotto Quadrivio di San Pelagio fino al posto di blocco di frontiera verso Comeno.
7. Di Santa Barbara: dalla strada provinciale «di Muggia» presso il Cimitero a Santa Barbara presso il confine di Stato.
8. Di Prebenico: dalla strada statale n. 14 a Chiusa e per le località di San Giuseppe, Sant'Antonio in Bosco, Bagnoli della Rosandra, San Dorligo della Valle e Prebenico al confine di Stato verso San Servolo.
9. Di Duino: dalla stazione ferrovie dello Stato di Duino attraverso la strada statale n. 14 e l'abitato di Duino fino al porto di Duino.
10. Di Chiampore: dalla strada provinciale «di Muggia» in località San Rocco per la località di San Floriano a Chiampore presso il confine di Stato.
11. Di Gabrovizza: dalla strada di Comeno a nord di Gabrovizza San Primo a Sgonico.
12. Di Monrupino: da Sgonico per Rupinpiccolo, passa a nord di Borgo Gigante, presso località Petrovizza, presso Monrupino e Zolla di Monrupino fino alla strada provinciale «del Vipacco», in località Zolla.
13 Di Malchina: dalla strada statale n. 14 Sistiana per sotto Ceroglie dell'Ermada, Malchina, Precenigo Inferiore e Precenigo Superiore fino alla strada di San Pelagio a nord-est di San Pelagio.

**(4868)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1960.
**Classificazione tra le provinciali di 15 strade in provincia di Pisa.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Pisa ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;
Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa, nel quale sono riportate:
*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;
*b*) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;
Vista la delibera 24 marzo 1958, n. 117/6, del Consiglio provinciale di Pisa;
Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pisa in data 25 aprile 1958, n. 47;
Ritenuto che sono state presentate opposizioni;
Vista la delibera 7 luglio 1958, n. 228, del Consiglio provinciale di Pisa;

Vista la delibera 9 giugno 1959, n. 4851/1748, della Giunta provinciale amministrativa di Pisa;

Visto il voto 30 settembre 1959, n. 1814, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1960

*Il Ministro*: TOGNI

---

PROVINCIA DI PISA

**Elenco delle strade provincializzate**

1. Di Gello: da Pansacco alla statale n. 67 presso Fornacette passando per Gello.
2. Palaiese: da San Romano per Montopoli, San Lorenzo, Palaia, Villa Saletta alla strada provinciale Colline.
3. Vicopisano-Santa Maria a Monte: da Vicopisano per Bientina e Santa Maria a Monte all'incrocio con la strada provinciale Francesca in località Ponticelli.
4. Di Terricciola: dalla strada provinciale di Valdera (località l'Ambrogiana) per Terricciola alla strada del Monte Vaso.
5. Del Lungomonte Pisano: da Calci per Agnano, Asciano, San Giuliano Terme, Pontasserchio, Filettole al confine provincia di Lucca.
6. Perignano-Lari-Casciana Alta: da Perignano per Lari e Casciana Alta alla strada provinciale del Commercio.
7. Delle Colline per Santa Luce: dalla strada provinciale del Commercio località Le Corchie per Pieve di Santa Luce, Orciano, Santa Luce e Pieve Vecchia al confine con la provincia di Livorno.
8. Arnaccio-Calci: da Calci per Caprona e Zambra, Navacchio all'incrocio con la strada statale n. 206 Pisana Livornese (località Arnaccio).
9. Di Peccioli: dall'incrocio con la strada provinciale di Valdera (località La Rosa) per Peccioli e San Sebastiano alla strada provinciale delle Colline.
10. Del Monte Vaso: da Castellina Marittima per Chianti a Bagni di Casciana.
11. Cucigliana-Lorenzana: da Cucigliana per Cascina, Cenaia, Tripolle a Lorenzana.
12. Castelfranco-Staffoli: da Castelfranco di Sotto alla strada provinciale Val di Nievole presso Staffoli.
13. Della Val di Cecina: dalla strada statale n. 68 presso la stazione ferroviaria di Riparbella a Casa Giusti al confine con la provincia di Livorno.
14. Dei Tre Comuni: da Casa Giusti per Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo al confine con la provincia di Livorno e raccordi da Casale Marittimo alla strada provinciale Camminata, in località Montaione e dal bivio a sud di Guardistallo alla stessa strada provinciale Camminata in località Ricrio.
15. Di San Pietro in Belvedere: dall'incrocio con la strada provinciale del Commercio, per San Pietro in Belvedere e Capannoli all'incrocio con la strada provinciale delle Colline.

(4869)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1960.

**Temporanea sospensione delle importazioni di prosciutti cotti.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazione, con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1959, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960, concernenti le merci comprese nelle tabelle *B* e *C* Import;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 15 giugno 1960 concernente le merci comprese nella tabella *A* Import;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1960;

Visto l'avviso di rettifica al predetto decreto ministeriale 18 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 26 luglio 1960;

Considerata l'opportunità di sospendere temporaneamente anche l'importazione dei prosciutti cotti;

Decreta:

Art. 1.

Il provvedimento di sospensione, fino al 30 settembre 1960, dell'importazione in definitiva ed in temporanea da qualsiasi Paese dei suini vivi (v. d. 01.03-*a*), delle carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01-*a*-3-*beta*), del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05), delle carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.06) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01), viene esteso anche all'importazione dei prosciutti cotti (v. d. 16.02-*b*-1).

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate ad applicare, nei confronti delle partite di prosciutti cotti che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino viaggianti, semprechè spedite dall'origine con destinazione ultima Italia, nonchè alle partite della stessa merce che alla data predetta trovansi giacenti in dogana allo stato estero da non oltre cinque giorni, le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1960.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 luglio 1960

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MARTINELLI

*Il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

*Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RUMOR

*Il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

(5006)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 luglio 1960.
**Proroga della gestione commissariale del comune di Copertino (Lecce).**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 10 giugno 1960, si provvedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di Copertino, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso ed alla nomina di un commissario straordinario, per la gestione del Comune predetto, nella persona del dott. Gabriele Monetti.

Con il 13 agosto 1960 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti, essenziali per la vita della civica Azienda, sconsiglia la cessazione della gestione commissariale che diverrebbe pregiudizievole per l'interesse del Comune; e poichè non appare opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione estiva, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale.

Per tali considerazioni con l'allegato decreto prefettizio di pari data si provvede alla proroga di tre mesi, decorrenti dal 13 agosto 1960 della gestione commissariale in atto presso il comune di Copertino, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dallo art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Lecce, addì 23 luglio 1960

*Il prefetto:* DICUONZO

IL PREFETTO DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 10 giugno 1960, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Copertino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Gabriele Monetti;

Considerato che con il 13 agosto 1960 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Copertino, affidata al dott. Gabriele Monetti con il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, è prorogata di tre mesi decorrente dal 13 agosto 1960.

Lecce, addì 23 luglio 1960

*Il prefetto:* DICUONZO

(4895)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° agosto 1960:

Calogero Giuseppe, notaio residente nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Roma;

Cianci Giulio, notaio residente nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Iacone Teresina, notaio residente nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Napoleone Luigi, notaio residente nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma.

(5056)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1960, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 134, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Gribaldo Vincenzo, Tosoni Giuseppe, Forte Francesco, Lo Monaco Antonino, Mastroianni Salvatore, Miozza Luigi, Appolloni Policarpo, Falcone Paolo e Pastore Paolo, tutti appartenenti al ruolo organico della carriera esecutiva, personale di archivio, del Ministero del commercio con l'estero, avverso il decreto ministeriale 9 novembre 1957 per l'annullamento dello stesso limitatamente alla parte con cui è stata loro rispettivamente attribuita, agli effetti giuridici, l'anzianità dal 16 aprile 1952, al primo, dal 24 giugno 1953, agli altri.

(4847)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2907/754, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ventura Francesca, nata a Castiglione a Casauria l'11 dicembre 1897 e Ventura Antonia nata a Castiglione a Casauria il 26 marzo 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 16, riportata in catasto alla particella n. 460/f del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288/d.

(4970)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

**Corso dei cambi del 2 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | — | 620,605 | 620,60 | 620,59 | 620,60 | 620,60 | 619,85 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 635,87 | — | 637 — | 636,875 | 635,60 | 635,69 | 636,75 | 635,10 | 636,87 | 636,75 |
| Fr. Sv. | 144,16 | — | 144,16 | 144,15 | 144,15 | 144,16 | 144,155 | 144,05 | 144,18 | 144,15 |
| Kr. D. | 90,13 | — | 90,155 | 90,14 | 90,15 | 90,11 | 90,1325 | 90,15 | 90,12 | 90,12 |
| Kr. N. | 87,05 | — | 87,06 | 87,065 | 87,05 | 87,05 | 87,06 | 87,20 | 87,04 | 87,05 |
| Kr. Sv. | 120,28 | — | 120,28 | 120,32 | 120,30 | 120,29 | 120,31 | 120,15 | 120,29 | 120,30 |
| Fol. | 164,60 | — | 164,61 | 164,615 | 164,40 | 164,60 | 164,6075 | 164,35 | 164,61 | 164,60 |
| Fr. B. | 12,40 | — | 12,37375 | 12,345 | 12,3775 | 12,40 | 12,35 | 11,70 | 12,40 | 12,40 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,67 | — | 126,67 | 126,6625 | 126,64 | 126,66 | 126,66 | 126,40 | 126,66 | 126,66 |
| Lst. | 1743,15 | — | 1743,45 | 1743,40 | 1742,50 | 1742,92 | 1743,30 | 1743,70 | 1742,85 | 1743,30 |
| Dm. occ. | 148,82 | — | 148,82 | 148,825 | 148,81 | 148,82 | 148,82 | 148,76 | 148,82 | 148,82 |
| Scell. Austr. | 24 — | — | 24,05 | 24,01 | 24 — | 24 — | 24,0075 | 23,98 | 24 — | 24,01 |

**Media dei titoli del 2 agosto 1960**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 81,525 |
| Id. 3,50 % 1902 | 77,20 |
| Id. 5 % 1935 | 105,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,575 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,025 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,975 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,15 |
| Id. 5 % 1936 | 100,925 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99,225 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,175 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) | 101,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 102,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 101,925 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,175 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 101,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 102,225 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,225 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 2 agosto 1960**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 636,812 |
| 1 Franco svizzero | 144,152 |
| 1 Corona danese | 90,136 |
| 1 Corona norvegese | 87,062 |
| 1 Corona svedese | 120,315 |
| 1 Fiorino olandese | 164,611 |
| 1 Franco belga | 12,347 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,661 |
| 1 Lira sterlina | 1743,35 |
| 1 Marco germanico | 148,822 |
| 1 Scellino austriaco | 24,009 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 352, concernente il riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero difesa-Esercito;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dell'Esercito;

Considerato che due dei suddetti posti si sono resi vacanti per effetto di collocamento a riposo per esodo volontario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito.

Due dei suddetti posti sono riservati al personale civile statale non di ruolo e dei ruoli speciali transitori o dei ruoli aggiunti, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

*d*) essere fisicamente idonei all'impiego;

*e*) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

*f*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*g*) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso di che trattasi i candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci della prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, o coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante:

5) ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo).

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al precedente art. 3 dà loro il diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi siano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, di raggiungere la sede di Roma;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dell'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di

cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministraziine centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperebili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

i) i profughi dai territori i confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo di L. 100;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciati in data anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1a Divisione personale civile di ruolo) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo due, lettera a).

Qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora ese-

guita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo;

7) uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » del competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziario e 6) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termine dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e assimilati, combattenti e assimilati o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate o figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di 1ª categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione di posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 229 della tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1960

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960*
*Registro n. 84, foglio n. 237.* — CESARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di diritto penale.
5. Nozioni elementari di statistica.
6. Cenni sulla legislazione concernente le relazioni con la Santa Sede.
7. Nozioni di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
8. Cenni sulle leggi concernenti: reclutamento dell'Esercito; reclutamento degli ufficiali dell'Esercito; ordinamento dell'Esercito; stato e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

Roma, addì 15 febbraio 1960

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(4744)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1959.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101/MP del 30 marzo 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1959, è costituita come segue:

*Presidente*:

Dessena dott. Antonio, vice prefetto vicario.

*Componenti*:

Fadda dott. Michele, medico provinciale;

Delitala prof. Palmerio, direttore di clinica chirurgica di Università;

Demuro prof. Paolo, primario medico dell'Ospedale civile di Sassari;

Mannuzzu dott. Stefano, medico condotto di Sassari;

*Segretario*:

Cutuli dott. Pasquale, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Sassari, addì 14 luglio 1960

*Il Medico provinciale*

(4813)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

**Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia del comune di Santa Domenica Vittoria (Messina).**

La graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia del comune di Santa Domenica Vittoria è stata pubblicata sulla parte II della « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 25 del 25 giugno 1960.

Messina, addì 20 luglio 1960

*L'ispettore generale medico dirigente*: GIUSTOLISI

(4860)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.